

TI_GERICHTE 52.2005.107 vom 18. Mai 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.107

FR: TI_GERICHTE 52.2005.107 du 18 mai 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.107 del 18 maggio 2005

Regeste

revoca di ammonimento della licenza di condurre della durata di 6 mesi a seguito di grave eccesso di velocità in abitato

Erwägungen

E. 16

cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento secondo le circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. a LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). 4.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di eccessi di velocità, nell'abitato la soglia tra il caso di media gravità - ove la revoca è facoltativa - e il caso grave - che comporta la revoca obbligatoria - si situa a 25 km/h (DTF 123 II 106, consid. 2/c, pag. 113). Il superamento di 21-24 km/h della velocità massima generale di 50 km/h consentita nell'abitato comporta la revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 128 II 86, consid. 2b; DTF 126 II 196, consid. 2a). La situazione è in effetti tale da creare una messa in pericolo importante, implicante una colpa corrispondente, di modo che anche in presenza di elementi favorevoli, è possibile rinunciare solo eccezionalmente alla revoca, segnatamente in presenza di circostanze particolari (DTF 124 II 100, consid. 2b). A maggior ragione, qualora venga accertato un superamento superiore a 25 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono invece obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b). 4.3. Il Tribunale federale, chinandosi sulla problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur ritenendola una misura amministrativa a carattere educativo, ha tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso a istituti tipici del diritto penale. La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza. Inoltre, la durata della revoca dipende prima di tutto dalla gravità della colpa commessa e può essere aumentata in

caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b, pag. 507 e riferimenti). 4.4. Nel caso in esame, dagli atti risulta per finire che l'8 agosto 2003 RI 1 ha superato di 31 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima consentita di 50 km/h nell'abitato di _____ . Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr (DTF 124 II 97, consid. 2b). Di conseguenza, la revoca della licenza di condurre si impone di principio come misura amministrativa obbligatoria. La recidiva specifica imputabile al ricorrente giusta l'art. 17 cpv. 1 lett. c secondo periodo LCStr impone d'altronde l'adozione di una revoca della patente di almeno sei mesi. L'eccesso di velocità per il quale occorre obbligatoriamente revocargli la licenza di condurre è stato infatti commesso a distanza di meno di due anni dalla scadenza, avvenuta il 14 novembre 2001, della precedente revoca disposta per identico titolo di reato. Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, il provvedimento di revoca di sei mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità. Si avvera addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente. 5. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 90 LCStr; 30, 33 OAC; 8 cpv. 3 ONC; 19 cpv. 1, 34 cifra 2 CP, 19 10 LALCStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 65 e 70 PAmm; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: ; terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.